



# COMUNE DI LAGNASCO

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 17/10/2024

### OGGETTO:

**Variante Parziale siglata nr. 4 al vigente PRGC 2013 del Comune di Lagnasco. - Art. 17, comma 7, L.R.56/1977 e s.m.i. - Approvazione**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciassette** del mese di **ottobre** alle ore diciotto e minuti zero nella solita sala delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DALMAZZO Roberto - Sindaco	Sì
2. PAIRONE Danilo - Vice Sindaco	Sì
3. BERTOLA Raffaele - Consigliere	Sì
4. RIVOIRA Giuseppe - Consigliere	Sì
5. GARNERO Paola - Consigliere	Sì
6. SACCHETTO Luisa - Consigliere	Sì
7. RISSO Fabrizio - Consigliere	Sì
8. PONSI Erika - Consigliere	Sì
9. FERRERO Mara - Consigliere	Sì
10. PAUTASSO Claudio - Consigliere	Sì
11. MELLANO Giulio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **DOTT.SSA PEZZINI ROBERTA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **DALMAZZO Roberto** nella sua qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Lagnasco è dotato di P.R.G. approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 01.12.2016;
- che con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04/07/2018 è stata approvato la Variante Parziale n. 1, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- che con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 27/09/2021 è stata approvato la Variante Parziale n. 2, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- che con Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 30/05/2023 è stata approvato la Variante Parziale n. 3, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (8% in applicazione della L.R. 13/2020) nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 (4% in applicazione della L.R. 13/2020) per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 (3% in applicazione della L.R. 13/2020) per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche inoltre non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.610 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
  - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq. 805 (ab 1.610 x 0,5), non ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate alcuna variazione. Con la presente variante non si

operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);

- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 1.610 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 8% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apportano modifiche che conducono ad un incremento delle dotazioni. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17 comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata (vedasi schema riassuntivo);

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 361.370 l'incremento ammesso del 8% è pari a mq. 28.909,6. Con le precedenti varianti parziali si sono operate modifiche relative a tali ambiti pari a mq. + 3.520, mentre con la presente variante si producono modifiche corrispondenti ad un incremento di ST pari a mq. 6.280, conducendo a modifiche totali pari a mq. 6.280 (3.520 + 2.760); pertanto, il residuo a disposizione risulta essere pari a mq. 22.629,6 (28.909,6 – 6.280) che rimangono a disposizione per future esigenze di settore.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

**TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, COMMA 5, L.R. 56/1977 E S.M.I.**

Variante di adeguamento PAI	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 1.610		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	361.370	0
			0,08	0,08
	<b>805 mq</b>	<b>mc</b>	<b>28.909,6 mq</b>	<b>0 mq</b>

Varianti parziali	aree servizi mq.	aree residenziali mc.	aree produttive Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.
VP 1/2018	0	0	0	0
VP 2/2021	0	0	+ 3.520	0
VP 3/2022	0	0	0	0
VP 4/2024	0	0	+ 2.760	0
TOTALE MODIFICHE	0	0	+ 6.280	0
<b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b>	<b>+ 805 mq</b>	<b>mc</b>	<b>22.629,6 mq</b>	<b>0 mq</b>
	<b>- 805 mq</b>	<b>+ increm. 4%</b>		

- che, dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di VAS svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità, mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare, contemporaneamente all'adozione preliminare così come precisato nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- che con Delibera della Giunta comunale n. 83 del 26/10/2023, è stato individuato e costituito l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari anche ai fini V.A.S. inerenti alla Variante Parziale nr. 4;
- che, a seguito dell'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, l'A.S.L. CN1 e l'A.R.P.A. Piemonte il parere ambientale ai sensi del c.2, art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;



Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, commi 5 e seguenti della medesima.

Visto il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., recante T.U. delle norme in materia ambientale.

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 78 del medesimo in ordine al dovere di astensione degli amministratori in caso di conflitto di interessi.

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;

## **DELIBERA**

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di recepire le indicazioni formulate dai soggetti competenti secondo le indicazioni dell'Organo Tecnico, modificando ed integrando la documentazione di variante;
- 3) che la Provincia di Cuneo ha espresso parere positivo di regolarità tecnica e compatibilità con il P.T.P e progetti sovra comunali;
- 4) di prendere atto che non sono pervenute osservazioni sul progetto preliminare;
- 5) di approvare la variante parziale n. 4 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:
  - Relazione;
  - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
  - Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale ..... scala 1:5.000
  - Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo..... scala 1:2.000
- 6) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e segg., dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 7) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 8) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 9) di dare atto che la presente variante è stata assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, escludendola dalla fase di Valutazione con Verbale Organo Tecnico prot. n.0004597 del 04/07/2024;
- 10) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 11) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile del Servizio area tecnica del Comune di Lagnasco, cui si dà mandato per i successivi adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
Firmato Digitalmente  
DALMAZZO Roberto

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato Digitalmente  
Dott.ssa PEZZINI Roberta

Dott.ssa PEZZINI Roberta